



COMPAGNIA DELLA VELA

Sede Sociale

San Marco, Giardinetti, 2 30124 Venezia

Sede Nautica

Isola di San Giorgio Maggiore, 5 30124 Venezia

REGOLAMENTO

Titolo I - NORME PER LA CONDUZIONE DELLE ASSEMBLEE

Art. 1 - Documentazione per l'assemblea

La documentazione che si intende presentare all'Assemblea, compresa quella di cui all'art. 17 dello Statuto, dev'essere vidimata dal Presidente ed elencata in apposito foglio riassuntivo.

Tutta la documentazione deve essere depositata in Segreteria a disposizione dei Soci nei 10 giorni precedenti l'Assemblea.

Art. 2 - Chiarimenti sulla documentazione

Nei giorni precedenti l'Assemblea, previo appuntamento, i membri del C.D. ed i Revisori dei Conti sono disponibili per fornire ai Soci tutti i chiarimenti relativi alla documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 3 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione specifica dei singoli argomenti. Solo questi possono essere oggetto di votazione.

Per quanto si riferisce alla modifica dello Statuto e del Regolamento si precisa che nel corso dell'Assemblea possono essere apportate modifiche ai testi in votazione (proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/20 dei Soci Ordinari aventi diritto) purché dette modifiche non siano tali da stravolgere il testo proposto e la sua corretta integrazione nel testo dello Statuto e del Regolamento. In caso di dubbio sulla rilevanza della modifica deciderà l'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, in caso che detta maggioranza non venga raggiunta la modifica proposta si intende inammissibile.

Art. 4 - Candidature

Allo scopo di rendere gli elettori correttamente informati, coloro che intendono proporre la propria candidatura a cariche sociali ne danno al più presto comunicazione scritta al Presidente.

Art. 5 - Comunicazione delle candidature

I nomi dei candidati vengono resi noti, con i mezzi più opportuni, all'apertura dell'Assemblea. Saranno specificati, accanto al nome, l'anzianità del Socio e l'eventuale qualifica di Comandante, Consigliere, Revisore o Proboviro.

Art. 6 - Schede elettorali

Le schede per le elezioni a scrutinio segreto e per le votazioni devono essere vistate da un componente il C.D. e non devono riportare il nome di alcun candidato.

Le schede devono essere consegnate agli intervenuti dopo aver accertato che godono del diritto di cui all'Art.5, comma f) dello Statuto.

Art. 7 - Verbale

Il Segretario dell'Assemblea deve compilare il verbale che deve essere vistato dal Presidente dell'Assemblea e da un componente del Collegio dei Probiviri. Dopo il visto, il verbale è trascritto nell'apposito libro a disposizione dei Soci e non verrà riletto, nè sottoposto a voto di approvazione nel corso della successiva Assemblea, se non venga presentata, entro cinque giorni prima, specifica proposta di correzione.

Titolo II - FAMILIARI DEI SOCI

Art. 8 - Familiari dei soci e frequentatori annuali

I Soci Ordinari, Ordinari Vitalizi e Benemeriti che intendono fare partecipi della vita associativa i loro familiari, limitatamente a parentela di primo grado o assimilati e purché conviventi e componenti il nucleo familiare, possono richiedere al Consiglio Direttivo, l'iscrizione degli stessi in un apposito registro. Tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata per ogni anno salvo disdetta e consente al "Familiare" del Socio di frequentare la Sede e le strutture sociali, e di partecipare ad ogni attività od iniziativa promossa dall'Associazione, anche in assenza del Socio presentatore.

I Soci Ordinari, Ordinari Vitalizi e Benemeriti possono richiedere l'iscrizione al massimo di due "Familiari" e corrispondendo alla CDV per ciascuno di essi, a titolo di rimborso spese, una somma annuale pari al 25% della quota associativa prevista per i Soci Ordinari.

Il "FREQUENTATORE ANNUALE" ha diritto di fruire dei servizi offerti presso le sedi della CDV (1).

Le domande di ammissione a Frequentatore annuale sono presentate su proposta di due soci al Consiglio Direttivo che ne dispone l'ammissione, con il pagamento del relativo contributo, determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione è valida per un anno e non può essere rinnovata per più di una volta (1). Il frequentatore annuale ha la facoltà di condurre ospiti, nel numero massimo di 5, in ossequio a quanto previsto dall'art. 64 reg. in quanto applicabile. (2)

- (1) Comma modificato giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 14 maggio 2022.
- (2) I commi 3, 4, 5 e 6 sono stati inseriti giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 5 maggio 2012

Titolo III - CERTIFICATO DI GUIDONE E ASSEGNAZIONE POSTI BARCA

Art. 9 - Domanda e documentazione

Per poter iscriverne nel Registro della C.D.V. la propria imbarcazione, così definita nell'Art. 18, 4 comma dello Statuto, deve essere presentata domanda su apposito modulo, completa dei seguenti allegati: licenza di navigazione (per imbarcazioni o navi da diporto), certificato di stazza (per imbarcazioni da regata e cioè per imbarcazioni che posseggono per identificazione unicamente il numero velico), dichiarazione di possidenza (per natanti). I suddetti documenti devono essere in corso di validità. Il CD ha la facoltà di poter richiedere in ogni momento la documentazione di legge relativa all'"imbarcazione" iscritta nel Registro Sociale. La documentazione fornita dai Soci deve essere custodita a cura dell'Associazione.

Art. 10 - Certificato di guidone

L'iscrizione delle "imbarcazioni" nel Registro della C.D.V. è comprovata dal Certificato di Guidone rilasciato dalla Segreteria e che deve essere tenuto con i documenti di bordo.

Art. 11 - Proprietà del familiare del socio

Ai sensi del vigente diritto di famiglia qualora l'imbarcazione di un Socio risulti in comunione di beni con il coniuge, tale comproprietà, in tutti i rapporti con la Compagnia della Vela viene equiparata alla proprietà del Socio.

Art. 12 - Divieti d'uso

Le "imbarcazioni" con diritto di ormeggio non possono essere affittate né utilizzate per "charter", né comunque adibite ad uso dal quale derivi lucro per il proprietario.

Art. 13 - Vendita dell'“imbarcazione”

In caso di vendita dell'intera proprietà o di carature della “imbarcazione” iscritta nel Registro Sociale, deve essere restituito immediatamente il relativo Certificato di Guidone.

Nel caso che l'acquirente o gli acquirenti siano tutti Soci della C.D.V., verrà emesso, su richiesta degli interessati, un nuovo Certificato di Guidone.

Art. 14 - Rinnovo del certificato di guidone

Il Certificato di Guidone si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo rinuncia da parte del proprietario, inviata per raccomandata entro il 30 ottobre.

Art. 15 - Ritiro del certificato di guidone

Con la perdita o con il ritiro del Certificato di Guidone il Socio perde i diritti che esso conferisce.

Art. 16 - Posto barca

I posti barca all'ormeggio o nel cantiere sociale sono assegnati a titolo provvisorio o a concessione annuale con rinnovo automatico di anno in anno. Questi ultimi sono concessi dietro versamento della quota di buon ingresso e possono essere disdetti unicamente da parte dell'assegnatario per raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno.

Il buon ingresso è da ritenersi un contributo straordinario per i lavori di realizzazione e mantenimento della darsena (1).

Detti posti barca sono collocati in spazi concessi in uso alla C.D.V. e, come tali, soggetti al rinnovo della concessione e a tutti gli obblighi ad essa connessi, ad esempio, quello di rendere libere le darsene in occasioni particolari, su richiesta degli Enti titolari della concessione o delle Autorità.

I Soci nulla avranno a pretendere dall'Associazione in relazione ad interruzioni forzate dell'ormeggio, sia provvisorio sia annuale con rinnovo automatico.

(1) Comma modificato giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 14 maggio 2022.

Art. 17 - Requisiti per la concessione

Per usufruire di posto barca con concessione annuale a rinnovo automatico, “l'imbarcazione” deve risultare iscritta nel Registro dell'Associazione, deve aver ottenuto il relativo Certificato di Guidone e il proprietario o i proprietari devono tutti essere Soci persone fisiche iscritte alla C.D.V..

Art. 18 - Punteggi e graduatoria

Per l'assegnazione di ulteriori posti a concessione annuale a rinnovo automatico si procederà per graduatoria, compilata con il seguente punteggio:

a) per ogni anno-frazione di anno sociale di iscrizione alla C.D.V.: 1 Punto;

b) per ogni anno sociale completo in cui il Socio ha usufruito di posto barca annuale assegnato: 1 Punto;

c) per ogni anno sociale completo di godimento di Certificato di Guidone senza assegnazione di posto barca annuale: 1/2 Punto.

A parità di punteggio prevarrà la data di presentazione della domanda di ammissione a Socio della C.D.V..

Nel caso che più Soci siano proprietari di una medesima “imbarcazione” i punteggi previsti alle lettere b) e c) matureranno in capo a ciascun Socio in proporzione alle rispettive carature.

Art. 19 -Disponibilità e termini per l’assegnazione

La lista della disponibilità dei posti barca con concessione annuale e rinnovo automatico è esposta nella bacheca della Sede Sociale e resta in vigore fino a quando sussista la disponibilità stessa ed i posti barca vengano assegnati agli aventi diritto seconda la vigente lista di attesa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i soci interessati fanno domanda di assegnazione di posto barca con concessione annuale a rinnovo automatico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno viene affissa all’albo la graduatoria. La graduatoria rimarrà affissa per 15 giorni per eventuali osservazioni dei Soci. L’assegnazione dei relativi posti barca verrà effettuata dal CD ogni anno entro il mese di Aprile.

Art. 20 - Cambio di “imbarcazione”

In caso di cambio di “imbarcazione” il Socio deve, preventivamente, richiedere al Consiglio l’autorizzazione per il mantenimento del posto barca già assegnato. Nel caso che le dimensioni della nuova “imbarcazione” siano incompatibili allo spazio acqueo precedentemente assegnato, l’assegnazione del nuovo posto barca sarà soggetta a nuova graduatoria.

Nel caso, invece, che le dimensioni siano inferiori, il Socio dovrà corrispondere la quota precedente fino a che gli venga assegnato un nuovo posto barca, adeguato alle dimensioni della nuova imbarcazione.

Il Socio ha diritto di chiedere di essere posto in lista di attesa per un posto barca più grande comunicando le dimensioni approssimative della barca che intende acquistare.

Il Socio, già titolare di posto barca, che ha rinunciato allo stesso continuando a rivestire la qualifica di socio e faccia richiesta di rientrare con la stessa o con una nuova imbarcazione, sarà posto in lista di attesa e non è tenuto a ripagare il buon ingresso qualora la barca sia di dimensioni uguali o inferiori a quella precedente. (1)

Nel caso che il posto gli venga assegnato, egli è obbligato a corrispondere il nuovo canone per l’intero anno e l’eventuale differenza della quota di buon ingresso se la barca è di dimensioni maggiori a quella precedente. Egli dovrà presentare in Segreteria entro i successivi 6 mesi, pena la perdita del posto barca, la necessaria documentazione atta a comprovare l’acquisto della nuova

barca o l'avvenuta impostazione della chiglia della stessa. In caso di mancato rispetto dei termini e conseguente perdita del posto barca, il Socio non avrà il diritto ad alcun rimborso dei relativi canoni (2).

(1) Comma inserito giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 14 maggio 2022.

(2) Comma modificato giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 14 maggio 2022.

Art. 21 - Nuovo punteggio per imbarcazioni in multiproprietà

Nel caso di multiproprietà di imbarcazione il punteggio relativo ad una specifica assegnazione, è dato dalla somma dei punteggi dei singoli Sociassegnatari diviso il numero dei Soci. tale punteggio è definito "punteggio medio". Nel caso in cui il titolare di un posto barca annuale con rinnovo automatico ceda carature della sua imbarcazione ad altro Socio della C.D.V si perde l'assegnazione del posto barca a meno che il "punteggio medio" dei nuovi proprietari non sia almeno 2/3 del "punteggio medio" del vecchio o dei vecchi assegnatari del posto barca.

Art. 22 - Subentro alla concessione annuale a rinnovo automatico

In caso di decesso di un Socio Ordinario titolare di un posto barca annuale a rinnovo automatico, il parente/affine di primo grado (1) del decuius ha diritto di chiedere – entro tre mesi dalla data del decesso – al Consiglio Direttivo di subentrare nella concessione intitolata al decuius, semprechè entro 9 mesi divenga unico proprietario dell'imbarcazione del decuius e venga accolto quale Socio Ordinario della Compagnia della Vela. Quanto sopra vale anche nel caso che il decuius fosse in possesso di carature di imbarcazione. Quanto sopra non altera quanto previsto dall'Art. 18 del presente Regolamento "Punteggi e graduatoria".

(1) Articolo modificato giusta delibera dell'assemblea ordinaria del 14 maggio 2022.

Art. 23 - Revoca del certificato di guidone

La mancata segnalazione della vendita della "imbarcazione", o di carature della stessa, la mancata esibizione della documentazione richiesta, l'eventuale comprovata non veridicità delle dichiarazioni del Socio costituiscono grave violazione delle norme di buona condotta e lealtà e pertanto portano alla revoca del Certificato di Guidone, salvo più severe sanzioni.

Art. 24 - Posti barca annuali con rinnovo automatico

In via del tutto eccezionale è data facoltà al Consiglio Direttivo, di assegnare i posti barca negli spazi acquei in concessione antistanti la Sede Sociale, anche ad imbarcazioni non a vela, esclusivamente nel caso in cui nessun Socio proprietario di barca, avente i requisiti previsti per il Certificato di Guidone, abbia richiesto ed accettato di occupare tali ormeggi.

Prima di procedere all'assegnazione dovrà essere inviata apposita comunicazione ai Soci avvertendo della disponibilità dell'ormeggio. In assenza di richiesta entro 30 giorni il CD potrà senz'altro procedere all'assegnazione del posto.

Le quote e le spese a carico degli assegnatari di tali ormeggi sono di volta in volta stabiliti dal CD. I posti barca annuali presso l'isola di San Giorgio devono essere assegnati esclusivamente a imbarcazioni a vela.

Titolo IV - BANDIERE, GUIDONE SOCIALE, STEMMA SOCIALE E DISTINTIVI PERSONALI

Art. 25 - Bandiera nazionale

La Bandiera Nazionale, conforme al modello usato dalla Marina Mercantile, deve sventolare sulle Sedi nei giorni di festa e in tutti i casi indicati della Segreteria dal Responsabile di Sede e/o di Darsena.

Art. 26 - Guidone sociale

Il Guidone Sociale ha forma di triangolo isoscele invergato alla base. L'altezza è 1,8 volte la lunghezza della base.

Il Guidone Sociale deve sventolare sulle Sedi insieme alla Bandiera Nazionale e deve essere tenuto sempre a riva.

Art. 27 - Collocazione della bandiera e del guidone

Le imbarcazioni all'ormeggio con equipaggio devono alzare la Bandiera Nazionale all'asta di poppa nei giorni prescritti. La Bandiera Nazionale deve essere di dimensioni uguali o maggiori di qualunque altra bandiera issata a bordo. Sulle imbarcazioni in navigazione la Bandiera Nazionale va alzata nei seguenti modi:

- imbarcazioni a propulsione meccanica: dall'asta di poppa e, nel caso abbiano alberi, al picco di bandiera;
- imbarcazioni a vela ad un albero: al picco della randa o, nel caso di una randa Marconi, a due terzi dell'altezza della balumina a partire dal basso, oppure all'asta di poppa;
- imbarcazione a due o più alberi: al picco della randa poppiera o, in mancanza di questo, in testa all'albero di poppa.

Il Guidone Sociale rimane a riva giorno e notte su tutte le imbarcazioni in armamento iscritte nel Registro della C.D.V.

Esso va alzato :

- su imbarcazioni a propulsione meccanica: all'asta di prora e, nel caso abbiano alberi, in testa all'albero di maestra;
- su imbarcazioni a vela ad un albero: in testa d'albero o alla drizza più esterna della crocetta di dritta nel caso la testa d'albero sia occupata da

antenna e/o sensori di apparecchiature;

– su imbarcazioni a vela a più alberi: in testa dell'albero immediatamente a proravia di quello su cui sventola la Bandiera Nazionale. Anche in questo caso vale quanto detto per le imbarcazioni ad un solo albero.

A seconda della carica o categoria del Socio proprietario o comandante dell'imbarcazione, il Guidone Sociale varia come segue:

- a) per il Presidente ha la forma di gagliardetto con due stelle bianche a cinque punte, una sul quarto verde, una sul quarto rosso all'inferitura;
- b) per il Vice Presidente ha la forma di gagliardetto con una stella bianca a cinque punte sul quarto verde;
- c) per i Consiglieri e Soci Onorari ha forma di guidone con una stella bianca a cinque punte sul quarto verde.

Art. 28 - Distintivo personale

Il Distintivo personale del Socio proprietario di imbarcazione deve essere di forma rettangolare con il battente 1,25 volte l'inferitura.

I Distintivi personali devono essere depositati in esemplare presso la Segreteria della C.D.V. e devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo con apposita lettera.

Il Distintivo personale deve essere issato alla drizza più esterna della crocetta di dritta di maestra solo quando il Proprietario è a bordo. Nel caso la drizza sia occupata dal Guidone Sociale, il Distintivo personale va issato alla drizza più esterna di sinistra.

Il Distintivo personale viene issato alla crocetta di dritta dell'albero di mezzana sulle imbarcazioni armate a ketch o yawl.

Sulle imbarcazioni senza alberi non si issa il Distintivo personale.

Art. 29 - Gonfalone di San Marco

Deve avere grandezza non superiore a quella del Guidone Sociale e, se issato, segue le norme valide per il Distintivo personale.

Art. 30 - Uso delle bandiere

Tutte le bandiere ed i guidoni esposti sulle imbarcazioni di Soci della C.D.V. debbono essere in buono stato di conservazione ed usate secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto possibile le bandiere, i guidoni, i distintivi ed i segnali del Codice Internazionale debbono avere, su di una stessa imbarcazione, grandezze uniformi, secondo la tabella delle dimensioni in calce al presente Titolo III°. Non si deve alzare più di una bandiera o guidone sulla stessa drizza, così come non si debbono usare come aste di bandiera parti di attrezzatura o antenne di apparati radioelettrici.

Art. 31 - Uso delle bandiere in regata

A meno di disposizioni contrarie dettate dalle Istruzioni di Regata, le imbarcazioni, per il solo periodo in cui si trovano in regata, alzano soltanto il Guidone Sociale o il Distintivo personale, ammainando ogni altra bandiera.

Ogni Distintivo personale, alzato sotto il Guidone Sociale, indica un primo premio conseguito.

Durante una serie di regate, si potrà alzare un solo Distintivo personale indicante la vittoria di giornata.

Alla fine della serie di regate si possono alzare tanti Distintivi personali quanti sono i primi premi conseguiti nell'anno solare.

Solo con la Gran Gala ogni imbarcazione può alzare tanti Distintivi personali quanti sono i primi premi conseguiti durante la sua esistenza.

Art. 32 - Bandiera di cortesia

Va issata alla drizza esterna della crocetta di dritta di maestra e soltanto nelle acque territoriali dello Stato estero.

Il Guidone Sociale ed il Distintivo personale vanno allora issati sulla crocetta di sinistra con il Distintivo personale a dritta del Guidone Sociale.

Art. 33 - Grande e piccola gala di bandiere

La Gran Gala di bandiere si issa in occasione di feste Nazionali proprie o dello Stato estero in cui ci si trova ed in tutte le occasioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Essa va issata soltanto quando l'imbarcazione è alla fonda. In navigazione si usa la Piccola Gala.

La Gran Gala è costituita da due serie complete di bandiere alfabetiche del Codice Internazionale dei segnali (escluse le lettere C, D, E, F, G, Q) e dai pennelli numerici dal n.1 al n. 5; il pennello numerico 1 vi entra una sola volta come centro della Gala. Le bandiere vanno disposte tra gli incappellaggi degli alberi e le estremità di prua e di poppa, secondo lo schema in calce al presente Titolo III°. In testa di ogni albero va issata una Bandiera Nazionale, oltre a quella all'asta di poppa.

Nel caso si issi la Gran Gala per una Festa Nazionale estera, la Bandiera Nazionale estera va issata alla dritta di quella propria in testa d'albero.

Nel caso di imbarcazioni a più alberi la Bandiera Nazionale estera si issa in testa all'albero di trinchetto, o di maestra nel caso di armi a ketch o yawl, ed agli altri alberi si issa la Bandiera Nazionale propria.

La Gran Gala può anche essere costituita da una sola serie di bandiere, secondo lo schema riportato in calce al presente Titolo III°.

La Piccola Gala si fa issando una Bandiera Nazionale in testa a ciascun albero, oltre a quella all'asta di poppa. Durante l'esposizione delle Gale il Guidone Sociale va portato alla crocetta di dritta di maestra e il Distintivo personale a

quella di sinistra.

Le gale si issano e si ammainano dopo la Bandiera Nazionale.

Art. 34 - Esposizione delle bandiere

La Bandiera Nazionale va issata ed ammainata prima di ogni altra. Va issata, in porto, al primo tocco della campana delle otto del mattino ed ammainata al tramonto reale del sole.

Se è presente una nave della Marina Militare, l'ammaina bandiera si fa contemporaneamente a questa.

In navigazione va issata quando si è in vista di terra o quando si incrociano altre navi.

Va sempre issata prendendo o lasciando un ormeggio.

Art. 35 - Saluti con bandiere

Si saluta ammainando lentamente a metà la Bandiera Nazionale, o, in mancanza, il Guidone Sociale, e riportandola velocemente a segno quando il saluto viene restituito.

Nel caso la Bandiera Nazionale sia all'asta di poppa, si toglie l'asta e la si inclina orizzontalmente fino alla resa del saluto.

Titolo V - ORMEGGI SOCIALI

Art. 36 - Ormeggi annuali a rinnovo automatico

L'ubicazione del posto d'ormeggio viene fissata dal Responsabile di Darsena. Per necessità tecniche, i posti assegnati potranno, su disposizione del Responsabile di Darsena, subire spostamenti sia temporanei che definitivi. Dell'assegnazione dei posti verrà data comunicazione scritta agli interessati e sarà affisso all'albo Sociale il grafico dell'ancoraggio con i nomi delle imbarcazioni sui posti loro assegnati. Ricevuta comunicazione dell'assegnazione di un ormeggio, il Socio proprietario deve versare, entro dieci giorni, quanto dovuto pena la perdita dell'assegnazione stessa.

Art. 37 - Temporanea sospensione dell'utilizzo dell'ormeggio con concessione annuale a rinnovo automatico

Il Socio che intende sospendere l'utilizzo del suo ormeggio con concessione annuale e rinnovo automatico per un periodo superiore ad un anno deve darne comunicazione al Responsabile di Darsena per avere diritto ad una riduzione del relativo contributo nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 38 - Ormeggi temporanei ad imbarcazioni dei soci

Il Responsabile di Darsena, qualora si verifichi una disponibilità di ormeggi a seguito di quanto stabilito all'Articolo 37, assegna, in via temporanea,

l'ormeggio ai Soci in lista di attesa, tenuto conto dei relativi punteggi e delle dimensioni dell'imbarcazione del Socio in relazione all'ormeggio liberatosi.

Art. 39 - Ormezzi ad imbarcazioni in transito

Il Responsabile di Darsena potrà assegnare temporaneamente un ormeggio ad imbarcazioni in transito per Venezia contro corresponsione di un contributo, a titolo di rimborso spese, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Nessun contributo per rimborso spese sarà richiesto per tali ormeggi per uguale periodo ai Soci di Circoli velici che riservano uguale trattamento ai Soci della CDV.

Art. 40 - Materiale di imbarcazioni di soci

Remi, alberi, antenne, bomi, sacchi per vele, ed ogni altro attrezzo o materiale di proprietà di Soci, depositati in Sede Sportiva o ai Magazzini Sociali, devono portare scritto, in modo chiaro ed indelebile, il nome dell'imbarcazione a cui appartengono.

Art. 41 - Manutenzione dell'ormeggio

Il Socio che usufruisce degli ormeggi Sociali, ha l'obbligo di ormeggiare l'imbarcazione a regola d'arte, di mantenere in perfetta efficienza gli ormeggi della propria imbarcazione, dando a questi un imbandito sufficiente per essere allascati in caso di necessità, e tenendo l'imbarcazione stessa in assetto regolare e decoroso, conveniente ad una imbarcazione da diporto; in caso contrario la C.D.V. sarà autorizzata a provvedere alle riparazioni ed alle manutenzioni del caso, a spese del Socio o, a suo giudizio, ad ormeggiare altrove l'imbarcazione, senza che gli possa essere imputata alcuna responsabilità.

Per ragioni tecniche è vietato fissare l'ormeggio a mare agli anelli del gavitello; l'ormeggio deve essere fissato al sottostante penzolo di catena.

L'ormeggio a terra deve essere sempre afforcato e fissato all'apposita catenaria, per non danneggiare le strutture della banchina.

Ciascun fianco dell'imbarcazione deve essere dotato di parabordi in numero e dimensioni adeguate alle dimensioni e alla tipologia delle imbarcazioni.

Art. 42 - Uso delle darsene

È vietato l'allacciamento alla rete elettrica in mancanza di personale a bordo in periodo notturno.

L'allacciamento per uso riscaldamento e per periodi prolungati potrà essere concesso, previa richiesta scritta al Responsabile di Darsena con conseguente rimborso della spesa.

È vietato lasciare aperti i rubinetti dell'acqua dopo aver ultimato i lavori di pulizia.

È vietato ingombrare con oggetti la banchina.

È vietato depositare materiali nelle torri senza autorizzazione del Responsabile di Darsena; i materiali giacenti verranno trasportati senza alcun preavviso nei Magazzini Sociali a cura del personale ed a spese del Socio.

Le imbarcazioni di servizio (pram, tender ecc.) durante la permanenza all'ormeggio devono essere issate a bordo.

Art. 43 - Tenders

I Soci che giungono nelle Darsene con barchini o altri mezzi di loro proprietà, salva diversa disposizione del Responsabile di Darsena, possono provvisoriamente ormeggiare gli stessi al posto della propria imbarcazione, quando questa lascia l'ormeggio, con l'avvertenza di non creare ostacolo alle manovre delle imbarcazioni vicine.

Per periodi maggiori di tre giorni dovrà essere richiesta l'assegnazione di un ormeggio provvisorio in transito, per il quale sarà comunque dovuta la relativa tariffa.

Art. 44 - Assenza dall'ormeggio

Qualora l'imbarcazione lasci l'ormeggio per più di 24 ore, il Socio è obbligato a segnalare la data prevista del rientro.

La C.D.V. potrà usufruire dell'ormeggio per altra imbarcazione, sia di Soci, sia in transito.

Il Socio che lasci l'ormeggio per oltre 90 giorni senza segnalazione scritta del direttore di darsena, perde il diritto di ormeggio. In caso di non utilizzo per un periodo superiore a tre anni il diritto al posto barca decade automaticamente salvo deroga del Consiglio Direttivo.

Art. 45 - Responsabilità della C.D.V.

La Compagnia della Vela non assume alcuna responsabilità per danni alle imbarcazioni e/o danneggiamenti o furti di cose di proprietà dei Soci siano esse in coperta o all'interno dell'imbarcazione, agli ormeggi, nei magazzini, od in Cantiere.

Con la richiesta di assegnazione dell'ormeggio il Socio proprietario dell'imbarcazione accetta integralmente e senza alcuna riserva il Regolamento Sociale.

Titolo VI - IMBARCAZIONI SOCIALI E LORO USO

Art. 46 - Imbarcazioni sociali

Le imbarcazioni sociali sono sempre a disposizione dei Soci per esercitazioni e gite sociali.

Le richieste dovranno essere fatte per iscritto, sull'apposito registro, e vistate dal Direttore Sportivo o da chi ne fa le veci.

In caso di manifestazioni ufficiali, sociali o sportive, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo, tutte le imbarcazioni restano a disposizione del Consiglio Direttivo che ne forma gli equipaggi ed impartisce, tramite il Direttore Sportivo, le relative istruzioni.

Art. 47 - Uso delle imbarcazioni sociali

Il buon andamento delle manifestazioni sportive sociali e la conservazione del materiale nautico sono affidati alla cura, alla disciplina ed all'attaccamento al Sodalizio di tutti i Soci. I Soci componenti l'equipaggio dovranno, di volta in volta provvedere con ogni cura ed ordine, all'armamento ed al disarmo delle imbarcazioni concesse in uso.

Art. 48 - Gite sociali

Nelle imbarcazioni concesse per gite sociali non potranno prendere imbarco che Soci, salvo casi eccezionali autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 49 - Norme per le uscite

Nessuna imbarcazione può lasciare gli ormeggi se non al comando del Socio che ha ottenuto la regolare autorizzazione dal Direttore Sportivo.

Il Socio al comando deve rifiutarsi di lasciare gli ormeggi se non ha l'equipaggio da lui riconosciuto adatto.

Il comando dell'imbarcazione e le conseguenti responsabilità spettano sempre al Socio che lo assume all'atto della prenotazione; a meno che il Comando non sia esplicitamente rinunciato ed accettato da un altro Socio più anziano per qualifica sportiva.

I Soci facenti parte dell'equipaggio sono tenuti, come i marinai, ad obbedire senza discussioni a chi ha il comando dell'imbarcazione.

Il Comandante od il Timoniere possono presentare rapporto al Consiglio Direttivo contro un Socio che non abbia eseguito gli ordini da lui impartiti durante la navigazione.

Prima di lasciare gli ormeggi il Comandante deve assicurarsi che a bordo vi siano le dotazioni di sicurezza e verificare il perfetto stato di funzionamento dell'imbarcazione; in caso riscontrasse avarie o mancanze, dovrà farle constatare agli addetti della Sede Sportiva o delle Darsene ed annotarle sul Registro delle Prenotazioni prima di effettuare l'uscita; deve, inoltre, imbarcare un equipaggio sufficiente alla condotta dell'imbarcazione, ma non superiore alla portata della stessa.

Al ritorno egli non potrà abbandonare l'imbarcazione né lasciare sbarcare l'equipaggio, se essa non sia regolarmente ormeggiata e a bordo tutto non sia in perfetto ordine.

Dovrà, inoltre, indicare l'ora del rientro e se l'imbarcazione necessita di lavori. L'imbarco e lo sbarco dell'intero equipaggio dovranno avvenire, salvo specifica autorizzazione del Direttore Sportivo, agli ormeggi sociali.

Art. 50 - Avarie alle imbarcazioni

In caso di avarie, di danni o perdita di attrezzature o di altri fatti anomali avvenuti durante la navigazione sulle imbarcazioni sociali, il Socio che ne aveva il comando deve farne immediato rapporto scritto al Direttore Sportivo. Qualora a bordo di un'imbarcazione si riscontrassero danni non denunciati o ammanchi di materiali, essi verranno addebitati all'equipaggio che risulta aver effettuato l'ultima uscita.

Art. 51 - Responsabilità dei soci

I Soci componenti l'equipaggio di un'imbarcazione sono responsabili in solido dei danni e delle avarie comunque arrecati all'imbarcazione stessa, a terzi ed a proprietà di terzi. Il Socio al comando è responsabile verso il Consiglio Direttivo, ed a lui saranno fatti tutti gli addebiti eventuali.

Art. 52 - Accertamento dei danni

L'accertamento delle responsabilità e dell'entità degli eventuali danni o avarie da risarcire alla Società verranno stabiliti dal Direttore Sportivo.

Nel caso in cui emergano responsabilità del Socio al Comando e/o dell'equipaggio, il Direttore Sportivo proporrà al Consiglio gli adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 53 - Risarcimento dei danni

I danni comunque causati alle imbarcazioni sociali dovranno essere integralmente rifusi. L'entità di essi verrà indicata dal Consiglio Direttivo e sarà comunicata ai Soci che li hanno provocati; essi saranno tenuti ad effettuare il rimborso entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione.

I Soci che non si attennero alle disposizioni del presente Regolamento, riguardanti l'uso delle imbarcazioni sociali, saranno senz'altro sospesi dall'uso delle imbarcazioni stesse e deferiti al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 54 - Uso privato di imbarcazioni sociali

I Soci possono richiedere le imbarcazioni sociali per loro uso privato.

Nell'imbarcazione concessa per uso privato il richiedente potrà accompagnare anche persone estranee alla Società, sotto la sua personale responsabilità.

Per ogni uscita di un'imbarcazione sociale per uso privato al Socio potrà essere richiesto il versamento di un contributo spese stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 55 - Durata delle uscite

Le imbarcazioni possono essere usate solo nell'arco della giornata, salvo speciale autorizzazione; in caso di forzato mancato rientro in giornata il Socio

comandante dovrà avvisare immediatamente la Sede Sportiva o la Darsena o la Sede Sociale, anche telefonicamente.

Art. 56 - Prenotazioni e modalità della concessione

Le prenotazioni, sia per uscite sociali che per uso privato, non possono essere fatte prima di sette giorni o più tardi di due giorni dall'uscita dell'imbarcazione e vanno inoltrate al Direttore Sportivo.

Per essere valide dovranno indicare:

- a) la data dell'uscita
- b) l'ora della partenza
- c) il nome del Socio che ne assume il comando
- d) i nomi di tutti i membri dell'equipaggio e degli eventuali ospiti, per quest'ultimi dopo averne ottenuta l'autorizzazione
- e) la destinazione.

Se al momento della partenza subentrano variazioni a quanto precedentemente segnalato, queste dovranno essere comunicate prima di lasciare l'ormeggio.

La prenotazione resta valida sino a 30 minuti prima dell'ora segnata per la partenza; oltre tale limite l'imbarcazione sarà considerata nuovamente a disposizione.

La mancata disdetta entro due ore prima della partenza obbliga, comunque, il Socio al comando a corrispondere la quota stabilita per l'uscita.

Al rientro il Socio al comando stilerà un breve resoconto dell'uscita, indicando l'ora di arrivo e le eventuali osservazioni circa lo stato dell'imbarcazione.

Art. 57 - Richiesta di imbarcazioni per crociere

La richiesta di imbarcazioni sociali per effettuare crociere, deve essere presentata al Consiglio Direttivo della C.D.V. almeno 5 giorni prima della partenza.

In tale richiesta, firmata dal Socio che dovrà comandare l'imbarcazione, oltre a dare le indicazioni relative al percorso ed alla presumibile durata della crociera, il richiedente dovrà comunicare i nomi di tutti i componenti l'equipaggio ed eventualmente degli altri Soci che intendono imbarcarsi quali passeggeri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di negare l'autorizzazione, senza obbligo di comunicarne i motivi al Socio richiedente.

Durante le crociere non potranno prendere imbarco che Soci, salvo casi eccezionali, autorizzati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Anche per le crociere valgono tutte le norme previste dal presente Regolamento sull'uso privato delle imbarcazioni sociali.

Art. 58 - Imbarcazioni private dei soci

È severamente proibito servirsi delle imbarcazioni e del materiale in genere, di proprietà particolare dei Soci, senza speciale permesso del proprietario.

È proibito altresì salire a bordo delle imbarcazioni di altri Soci senza l'autorizzazione dei proprietari.

Titolo VII - SEDE SOCIALE

Art. 59 - Sede sociale

La Sede Sociale è luogo di ritrovo riservato a tutti i Soci della Compagnia della Vela. Il regolare funzionamento ed il decoro della Sede sono affidati al rispetto ed allo spirito di disciplina di tutti i Soci.

Art. 60 - Diritto di accesso alla sede

Salvo quanto previsto dagli articoli 62, 63 e 64 di questo Regolamento, l'accesso è riservato unicamente ai Soci ed ai familiari dei Soci Onorari, Benemeriti, Vitalizi e Ordinari qualora siano accompagnati dai Soci stessi. Tale diritto non si estende ai familiari dei Soci minorenni e, più precisamente, delle categorie Cadetti e Juniores.

Art. 61 - Responsabile di sede

Il Responsabile di Sede ha il più ampio mandato da parte del Consiglio Direttivo per la sorveglianza ed il controllo sul buon andamento della Sede Sociale.

Art. 62 - Periodi di apertura ed orari

La Sede è aperta ai Soci secondo gli orari ed i periodi stabiliti dal Responsabile di Sede ed esposti all'albo Sociale.

Art. 63 - Uso della sede sociale

Ai Soci ed ai loro Ospiti si richiede un contegno improntato al decoro ed alle tradizioni di cui la Compagnia della Vela è orgogliosa depositaria.

Non è ammesso accedere all'interno della Sede e sulle terrazze, in abiti tali da potere risultare irrispettosi nei confronti di altri Soci o nuocere all'immagine del Sodalizio.

In occasione di manifestazioni o ricorrenze particolari l'abbigliamento deve essere consono al tono e all'importanza della manifestazione stessa.

I trasgressori saranno immediatamente allontanati, salvo più severe sanzioni a norma di Statuto.

Art. 64 - Ospiti

I Soci hanno la facoltà di condurre Ospiti nella Sede, curando che l'ospitalità concessa non pregiudichi l'uso della Sede stessa da parte di altri Soci.

Essi devono annotare il nome dell'ospite nell'apposito registro e non possono condurre lo stesso ospite più di tre volte al mese. Del buon comportamento degli Ospiti sono sempre responsabili i Soci accompagnatori.

I corrispettivi per eventuali servizi di bar e ristorazione devono essere tassativamente regolati solo dai Soci.

Art. 65 - Ricorrenze particolari

In casi particolari ed aventi carattere di eccezionalità, (sono tassativamente esclusi motivi commerciali o professionali) un Socio Ordinario può richiedere al Responsabile di Sede, con preavviso scritto di almeno 1 mese, l'uso esclusivo della Sede stessa. La richiesta deve contenere il motivo della riunione, la data e l'orario durante il quale si prevede di occupare la Sede nonché il numero approssimativo dei partecipanti alla riunione.

Il Responsabile di Sede è tenuto ad accogliere o a respingere la richiesta entro 5 giorni dalla data della stessa e a darne immediata pubblicità con avviso all'albo sociale e, se possibile, sul notiziario.

Per l'uso esclusivo della Sede il Socio è tenuto a corrispondere alla Società, a titolo di rimborso spese, un importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Qualora la richiesta non comporti l'inagibilità dei locali da parte degli altri Soci, il preavviso può scendere ad una settimana.

Art. 66 - Rapporti di reciprocità

I Soci Ordinari dei Clubs Nautici gemellati con la Compagnia della Vela possono frequentare la Sede Sociale nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 67 - Reclami e desiderata

I reclami e i desiderata che i Soci intendessero formulare in ordine alla gestione della Sede Sociale devono essere presentati per iscritto ed adeguatamente circostanziati sull'apposito Registro disponibile in Segreteria.

Il Responsabile di Sede è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo circa tali annotazioni.

Art. 68 - Danni alla sede sociale

È severamente proibito asportare dalla Sede, per qualsiasi ragione, effetti di proprietà sociale.

Il Socio che arrechi un danno nella Sede Sociale è tenuto alla rifusione dello stesso, nei modi e nella misura di volta in volta stabilita dal Responsabile di Sede.

Art. 69 - Biblioteca

La Biblioteca e la Sede sono fornite di libri e di pubblicazioni di carattere nautico e sportivo nella quantità fissata dal Consiglio Direttivo sulla base delle necessità e delle finanze sociali.

Le norme che regolano il prestito dei libri sono stabilite dal Responsabile di Sede e consultabili in Segreteria.

È tassativamente proibito asportare i periodici ed i quotidiani.

Art. 70 - Divieto di fumare

Sulla base delle norme più recenti si raccomanda vivamente ai frequentatori di non fumare nella sala comune o, quantomeno di limitare tale necessità al minimo, sempreché sia possibile una adeguata ventilazione, al fine di evitare ogni fastidio o nocimento agli altri frequentatori.

In ogni caso i frequentatori della Sede devono attenersi alle indicazioni fornite a riguardo dal personale.

Titolo VIII - SEDE SPORTIVA PRESSO L'ISOLA DI SAN GIORGIO (1)

Art. 71 - Sede sportiva presso l'Isola di San Giorgio

La Sede sportiva presso l'isola di San Giorgio è costituita da: club house, sala principale e terrazza, biblioteca del mare e del vento, uffici, collocati al primo piano, oltre a palestra, deposito attrezzature, spazi attività sportiva, locali ad uso foresteria, al piano terra.

Tutti i Soci, purchè in regola con i pagamenti delle quote e contributi associativi, hanno diritto a frequentare la Sede Sportiva.

Art. 72 - Club House

Per l'uso della Club House si applica il Titolo VII, in quanto applicabile, con eccezione dell'art. 65.

Art. 73 - Sala principale e terrazza

La sala principale e terrazza sono destinati al ritrovo dei Soci ed alle attività del Circolo.

Hanno diritto di accesso i Soci, i loro ospiti, i Familiari dei Soci, i Frequentatori Annuali, nonché gli Equipaggi delle imbarcazioni ospitate nelle darsene e gli utenti della foresteria.

La sala principale e terrazza sono aperte secondo gli orari ed i periodi stabiliti dal responsabile della Sede sportiva ed esposti all'albo sociale oltre che pubblicati sul sito internet del circolo.

Agli utenti si richiede un contegno improntato al decoro ed alle tradizioni di cui la Compagnia della Vela è orgogliosa depositaria.

Non è ammesso accedere all'interno degli spazi, in abiti tali da potere risultare irrispettosi nei confronti di altri Soci o nuocere all'immagine del Sodalizio.

È comunque fatto assoluto divieto accedere a torso nudo, scalzi, in costume ovvero con abiti bagnati.

In occasione di manifestazioni o ricorrenze particolari l'abbigliamento deve essere consono al tono e all'importanza della manifestazione stessa.

Art. 74 - Ricorrenze particolari

In occasione di ricorrenze particolari o familiari (matrimoni, compleanni, battesimi etc) un Socio Ordinario può richiedere (escluso per motivi commerciali o professionali), con preavviso scritto di almeno 1 mese, l'uso esclusivo della sala principale e della terrazza, o di parte di esse, senza che ciò pregiudichi lo svolgimento delle altre attività del circolo.

La richiesta, indirizzata al Responsabile della Sede Sportiva su modulo da richiedere in Segreteria, deve contenere il motivo della richiesta, la data e l'orario durante il quale si prevede di occupare gli spazi nonché il numero approssimativo dei partecipanti (comunque non superiore a 300).

Il Responsabile della Sede Sportiva, sentito il Consiglio Direttivo, è tenuto ad accogliere o a respingere la richiesta entro 10 giorni, dandone, in caso di accoglimento, immediata pubblicità con avviso all'albo sociale e sul sito internet del circolo, in apposita sezione.

Per l'uso esclusivo degli spazi il Socio è tenuto a corrispondere al Circolo, a titolo di rimborso spese, un importo stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente è responsabile del contegno dei propri Ospiti che deve essere improntato al decoro ed alle tradizioni del Circolo, nel rispetto dei luoghi e dei terzi. Il richiedente ha l'obbligo di rivolgersi per eventuali necessità di catering al gestore presso la Sede Sportiva.

Nel caso di utilizzo di impianti di amplificazione, è fatto obbligo per il richiedente di moderare il volume a partire dalle ore 23.00 con spegnimento degli impianti alle ore 24.00.

L'uso serale della struttura è consentito salvo liberazione dei locali non oltre le ore 02.00 del giorno seguente.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà insindacabile di richiedere, valutata la natura dell'evento, un servizio di vigilanza nonché di far partecipare all'evento un proprio delegato, a spese del richiedente.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, ovvero qualora il contegno all'interno dei locali non sia rispettoso degli stessi ovvero in tutti gli altri casi in cui il delegato lo ritenga necessario, quest'ultimo ha la piena facoltà di far interrompere l'evento, con liberazione immediata dei locali, escluso il rimborso di quanto corrisposto da parte del richiedente o delle spese sostenute da quest'ultimo ed esclusa qualsiasi responsabilità per la Compagnia della Vela.

Il richiedente è considerato, ad ogni effetto di legge, custode dei locali concessi in uso esclusivo, con sua piena responsabilità nei confronti del circolo e dei terzi. Il richiedente è responsabile nei confronti del circolo e soci per eventuali danni alle strutture sociali o alle imbarcazioni ricoverate pressole darsene a San Giorgio riconducibili a comportamenti dei propri ospiti.

L'utilizzo esclusivo degli spazi può essere concesso, dietro corrispettivo, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di manifestazioni di aziende, enti, associazioni, club, circoli, con la specifica esclusione di partiti politici e organizzazioni sindacali. L'autorizzazione dovrà

essere richiesta 60 giorni prima per iscritto e dovrà riportare scopi dell'evento, modalità di esecuzione, numero dei partecipanti. Il Consiglio direttivo darà risposta motivata entro 10 giorni.

Art. 75 - Biblioteca

La Biblioteca è dotata di libri e di pubblicazioni di carattere nautico e sportivo. Le norme che regolano il prestito dei libri sono stabilite dal Responsabile della Sede Sportiva e consultabili in Segreteria. È proibito asportare i periodici ed i quotidiani.

Art. 76 - Palestra

L'uso della palestra – secondo le modalità stabilite da apposito regolamento – è consentito esclusivamente ai soci della Compagnia della Vela in possesso di tessera FIV ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

È fatto salvo l'utilizzo, dietro corrispettivo, anche da parte di terzi, su decisione inappellabile del Consiglio Direttivo, in caso di corsi che dovessero essere organizzati dal circolo.

Art. 77 - Deposito attrezzature

Il deposito attrezzature è il luogo, a disposizione dei soci armatori assegnatari di ormeggi sociali, di ricovero dei materiali di pertinenza delle proprie imbarcazioni ivi ormeggiate, come previsto dall'Art. 40 del Regolamento.

Il Responsabile della Sede Sportiva ha la più ampia delega dal Consiglio Direttivo circa l'organizzazione ed il buon funzionamento del deposito.

La Compagnia della Vela non assume alcuna responsabilità per le cose di proprietà dei Soci ivi depositate.

Con la richiesta di deposito il Socio accetta integralmente il presente Regolamento.

Art. 78 - Spazi attività sportiva

Gli spazi destinati all'attività sportiva sono destinati al ricovero esclusivo di attrezzature o mezzi sociali.

Art. 79 - Locali ad uso foresteria

L'utilizzo degli alloggi viene disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

(1) Titolo aggiunto giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 5 maggio 2012

Titolo IX - CANTIERE SOCIALE

Art. 80 - Cantiere sociale

Il Cantiere Sociale è il luogo di ricovero dei materiali e delle piccole imbarcazioni della Compagnia della Vela.

In esso trovano, pure, ricovero le piccole imbarcazioni a vela e a motore dei Soci che ne fanno opportuna richiesta. È assolutamente vietato il deposito di imbarcazioni o cose di terzi.

Art. 81 - Responsabile di cantiere

Il Responsabile di Cantiere ha la più ampia delega dal Consiglio Direttivo circa l'organizzazione ed il buon funzionamento del Cantiere Sociale.

Egli cura anche la conservazione e la manutenzione dei materiali e delle imbarcazioni ivi custodite

Art. 82 - Responsabilità della C.D.V.

La Compagnia della Vela non assume alcuna responsabilità per le imbarcazioni e per le cose di proprietà dei Soci ricoverate nel Cantiere Sociale.

Con la richiesta di assegnazione del posto di ricovero il Socio proprietario dell'imbarcazione accetta integralmente il presente Regolamento.

Art. 83 - Orari di apertura

I periodi e gli orari di apertura sono stabiliti ogni anno dal Responsabile di Cantiere ed affissi all'ingresso dei locali.

Art. 84 - Richiesta di rimessaggio

Per ottenere un posto di rimessaggio nel Cantiere Sociale, il Socio deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo.

Le domande devono contenere:

- a) il tipo di imbarcazione
- b) le dimensioni massime
- c) l'uso prevalente (tender, pesca, diporto etc.)
- d) la frequenza di massima prevista per le uscite.

L'imbarcazione deve essere iscritta nei Registri Sociali e devono godere del Diritto di Guidone.

Art. 85 - Assegnazione del posto di rimessaggio

L'assegnazione del posto di rimessaggio è decisa di volta in volta dal Responsabile di Cantiere in base alle disponibilità esistenti al momento della domanda, alle dimensioni dell'imbarcazione ed alle esigenze sociali.

L'assegnazione del posto è comunicata con lettera al Socio richiedente. L'ubicazione dell'imbarcazione all'interno del Cantiere è decisa dal Responsabile di Cantiere e può subire variazioni, secondo le esigenze organizzative che di volta in volta si verificano.

L'assegnazione è annuale a rinnovo automatico.

Essa è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall'Assemblea, a titolo di Diritto di Guidone e di concorso spese per la manutenzione del Cantiere, alaggio e varo, guardiania.

Le tariffe sono annuali e non frazionabili.

L'ubicazione delle imbarcazioni è evidenziata in apposito grafico affisso all'interno del Cantiere Sociale e depositato in copia in Segreteria.

Art. 86 - Norme per le uscite

È fatto obbligo a tutti i Soci di segnare il giorno e l'ora di uscita e di rientro dell'imbarcazione su apposito Registro.

In esso vanno anche annotate tutte le segnalazioni che i Soci intendono fare circa la conduzione ed il funzionamento del Cantiere Sociale.

Le imbarcazioni possono uscire solo con la presenza del Socio proprietario. Questi può rilasciare apposita delega scritta ad altre persone di sua fiducia; tale delega è conservata dal personale del Cantiere.

Art. 87 - Norme generali

Il buon funzionamento del Cantiere è demandato anche al rispetto ed allo spirito di disciplina di tutti i Soci.

L'innosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento è sintomo di scarso rispetto verso la Compagnia della Vela.

Nei confronti dei Soci inadempienti possono essere prese sanzioni disciplinari compresa la revoca immediata del posto di rimessaggio.

Titolo X - DIVISE E DISTINTIVI SOCIALI

Escluso l'articolo 91, gli articoli del presente titolo non hanno carattere prescrittivo.

Art. 88 - Divise sociali

Uniforme invernale: composta di un abito completo a giacca a doppio petto in stoffa blu con due file di bottoni, tre per parte, con tre bottoni piccoli per ogni manica, panciotto ad una sola fila di 5 bottoni, pantaloni lunghi, camicia bianca, cravatta nera a nodo, scarpe basse di pelle nera.

Berretto di tela bianca con visiera cerata nera, sottogola in cordone di seta nera e bottoncini neri all'estremità dello stesso; porterà il trofeo della C.D.V. ricamato in filo d'oro.

Cappotto in panno blu con martingala, bottoni neri.

Uniforme estiva: giacca, camicia, cravatta, come per l'uniforme invernale, pantaloni lunghi in panno o tela bianca, scarpe bianche.

Berretto in tela bianca, visiera e trofeo come nell'uniforme invernale. Divisa di bordo: maglione bianco o camicia bianca, pantaloni e berretto dell'uniforme estiva, scarpe bianche con soles in gomma. Tale divisa deve essere adoperata soltanto a bordo, in navigazione, dai Soci facenti parte dell'equipaggio.

Art. 89 -Divise per i soci allievi

Divisa estiva: maglia o maglione bianco con ricamate in azzurro le iniziali della Compagnia della Vela (C.D.V.), pantaloni bianchi scarpe bianche.

Divisa invernale: come per i Soci.

Art. 90 - Divieti

Durante la navigazione nel Bacino di San Marco, come anche agli ormeggi Sociali, è rigorosamente vietato ai Soci ed ai loro eventuali ospiti di indossare il solo costume da bagno.

Art. 91 - Distintivi sociali

Le cariche sociali e le cariche sportive danno diritto ai seguenti distintivi:

a) distintivi alle maniche della giacca:

Presidente: 3 stelle ricamate in oro

Vice-Presidente: 2 stelle ricamate in oro

Consiglieri: 1 stella ricamata in oro

Comandanti: 1 ancora sormontata dalla corona turrata della Repubblica ricamata in oro.

Per i Soci che ricoprono cariche sociali e sportive i distintivi delle cariche sociali devono essere applicati sopra i distintivi delle cariche sportive.

Le stelle devono avere 5 punte.

b) distintivi al berretto:

Presidente: soggolo e bottoni dorati, treccia ricamata in oro sopra e intorno al bordo esterno della visiera.

Vice Presidente Consiglieri Comandanti: soggolo e bottoni dorati.

Art. 92 - Norme transitorie

L'imbarcazione "Twiggy" che per espressa deroga usufruisce di un ormeggio annuale con rinnovo automatico mantiene, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto e relativo Regolamento, tale diritto acquisito.

In caso di vendita della suddetta imbarcazione da parte del proprietario, tale deroga verrà automaticamente a cadere